

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE WELFARE PER CONSIP TRAMITE PIATTAFORMA WEB

INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto e durata	3
2.1	Premessa	3
2.1.1	Contesto aziendale	4
2.1.2	Contesto organizzativo	4
2.1.3	Contesto normativo.....	4
2.2	Oggetto della fornitura	4
2.3	Durata	5
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
3.1	Generalità	5
3.2	Piano di lavoro	6
3.3	Definizione del Piano di Welfare aziendale.....	6
3.3.1	Individuazione dei servizi Welfare.....	7
3.3.2	Modalità di fruizione dei servizi Welfare.....	8
3.4	Erogazione del Piano di Welfare e Supporto al dipendente	10
3.4.1	Requisiti del Portale WEB	10
3.4.2	Funzionalità del Portale web per il dipendente	11
3.4.3	Attività di supporto ai dipendenti	12
3.5	Monitoraggio della fruizione del Piano di Welfare e Reportistica	12
3.6	Conclusione servizio	13
3.7	Luogo di svolgimento del servizio	13
3.8	Responsabile della fornitura e modalità di comunicazione	14
4	Adempimenti per la sicurezza	14
5	Obblighi di riservatezza	14
6	Modalità di fatturazione e pagamento.....	14
7	Scadenze e Livelli di servizio	16
8	Penali	17

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Beneficiario:** dipendente Consip
- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Contratto:** il contratto che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio erogato dalla società aggiudicataria;
- **Credito Welfare:** budget messo a disposizione di ciascun dipendente;
- **Fornitore:** Fornitore accreditato sulla piattaforma Welfare
- **Malfunzionamento:** qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso;
- **Responsabile della fornitura:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio.

2 Oggetto e durata

2.1 Premessa

Consip, da sempre interessata alle iniziative finalizzate al miglioramento del clima aziendale e del benessere individuale e familiare del lavoratore con conseguenti riflessi positivi sui livelli di produttività e sul senso di appartenenza all'azienda, intende individuare un fornitore (di qui in avanti Società) che si occupi della gestione per il triennio 2022-2024 (1 giugno 2022 – 31 maggio 2025) del piano di Welfare aziendale in virtù del quale viene offerta ai dipendenti la possibilità, nei limiti di un predeterminato valore, di fruire di alcuni beni, servizi e utilità disciplinati dal comma 2, dall'ultimo periodo del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito anche "T.U.I.R." o "Testo Unico").

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura, comprensiva delle attività di progettazione, implementazione, gestione e aggiornamento, di una piattaforma web per l'erogazione ai dipendenti Consip dei Servizi Welfare attraverso la quale ciascun Beneficiario potrà, nei limiti del proprio Credito Welfare, comporre un insieme di beni, servizi ed utilità che maggiormente rispondono alle proprie esigenze personali e/o familiari, scelti nell'ambito di un paniere preventivamente definito dalla Società in accordo con la Committente.

Nel seguito, vengono dettagliati i servizi richiesti e i relativi requisiti che vanno intesi come minimi e che quindi devono essere soddisfatti per l'ammissibilità dell'offerta.

2.1.1 Contesto aziendale

Consip S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, opera secondo gli indirizzi strategici definiti dall'Azionista al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.

La sede legale e principale di Consip è ubicata a Roma in Via Isonzo n. 19/e. L'organico aziendale, composto attualmente da 425 dipendenti è distribuito per il 99% nel Comune di Roma; la restante popolazione aziendale è distribuita nei Comuni di Palermo, Torino e Milano.

Il contratto di lavoro applicato è il CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti. Per i dirigenti è applicato il CCNL Dirigenti Aziende Industriali.

2.1.2 Contesto organizzativo

La Società aggiudicataria opererà prevalentemente in collaborazione con il personale Consip dell'Area Amministrazione del Personale e Compensation, che ha la responsabilità sulle tematiche attinenti alle politiche retributive, al costo del lavoro e all'elaborazione dei cedolini.

2.1.3 Contesto normativo

Il contesto di riferimento è rappresentato da quanto previsto dalla normativa vigente e dalle sue eventuali future modifiche applicabili a Consip sul tema Welfare, e in particolare:

- la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 Dicembre 2015, n. 208), la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 Dicembre 2016, n. 232), la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160), Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 Dicembre 2020, n. 178), i relativi decreti attuativi e le eventuali norme successive attinenti la tematica Welfare,
- il TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in particolare articoli 51 e 100 dove vengono disciplinati i beni e servizi utilizzabili quali strumenti Welfare,
- il CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, in particolare la sezione quarta, titolo IV, articolo 17,
- la contrattazione integrativa aziendale (consultabile sul sito istituzionale Consip, sezione Società trasparente - Personale - Contrattazione integrativa),
- eventuali integrazioni dell'offerta di Welfare rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.2 Oggetto della fornitura

Il servizio richiesto nel presente Capitolato ha per oggetto la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'aggiornamento del Piano Welfare aziendale che prevede, tramite l'utilizzo di una piattaforma web, l'erogazione ai dipendenti Consip di flexible benefits che beneficiano delle leve fiscali previste dall'art. 51 del TUIR e da ulteriore normativa correlata.

Nello specifico, la Società aggiudicataria è chiamata ad occuparsi di:

- progettare, in accordo con Consip, e fornire un **Piano di Welfare** aziendale, ossia un pacchetto articolato di offerta di beni, utilità e servizi Welfare;

- mettere a disposizione una **piattaforma online** che permetta ai dipendenti la composizione, secondo le proprie esigenze individuali, e la fruizione del pacchetto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale;
- ideare e realizzare, in condivisione con Consip, una **campagna di comunicazione** per i dipendenti, che dovrà includere anche la preparazione e fornitura a Consip dell'**Informativa** e del **Regolamento operativo** da pubblicare sulla piattaforma dedicata al momento stesso del rilascio;
- **monitorare e rendicontare** sistematicamente a Consip la fruizione del pacchetto;
- fornire **assistenza** tecnica, operativa e fiscale ai dipendenti Consip;
- fornire a Consip il tracciato utile, con tutte le specifiche tecniche che saranno richieste, per l'implementazione delle voci di Welfare nei cedolini paga.

Il Credito Welfare a disposizione di ciascun dipendente sarà comunicato alla Società e sarà composto da:

- quota prevista da CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti;
- quota prevista annualmente dal contratto integrativo aziendale per il contributo Asilo Nido messo a disposizione dei dipendenti per i figli fiscalmente a carico iscritti ad un asilo nido (da 0 a 3 anni di età, comunque fino alla conclusione del terzo anno di nido);
- eventuali ulteriori importi che potranno essere definiti da Consip.

A titolo indicativo e non vincolante per Consip, sulla base del numero di dipendenti che partecipano al Piano, si stima che il transato complessivo di beni e servizi da gestire tramite piattaforma possa variare da un valore minimo di € 262.000,00 (duecentosessantaduemila/00) ad un valore massimo di € 394.000,00 (trecentonovantaquattromila/00).

2.3 Durata

Il contratto acquista efficacia dalla data di stipula per tutte le attività propedeutiche alla gestione del piano di Welfare aziendale del triennio 2022-2024. La durata massima contrattuale del servizio di gestione del suddetto piano di Welfare sarà di 36 mesi, con inizio a partire dall'01/06/2022, o dalla data della stipula se successiva, e termine entro il 31/05/2025.

3 Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti e le modalità indicati nel presente Capitolato e nel rispetto dei tempi indicati dalla Committente e ufficializzati nel Piano di lavoro (vedi successivo paragrafo 3.2 "Piano di lavoro")

Il servizio richiesto nel presente Capitolato si articola nelle seguenti quattro macro fasi:

- Definizione del Piano di Welfare aziendale;
- Erogazione del Piano di Welfare e Assistenza al dipendente;
- Monitoraggio della fruizione del Piano di Welfare e Reportistica;
- Conclusione servizio.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili della Committente, secondo le modalità opportunamente concordate.

3.2 Piano di lavoro

Il Servizio sarà regolato tramite un piano di lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo e l'esecuzione delle attività, attraverso un'opera continua di monitoraggio.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, la Società presenterà il **Piano di lavoro** con articolazione dettagliata delle attività da svolgere per le diverse tipologie di servizio richieste e la relativa tempistica di attuazione. Il piano di lavoro dovrà essere condiviso e approvato da Consip.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ripianificazioni, secondo le esigenze che emergeranno in corso di svolgimento delle attività contrattuali.

Il Piano di Lavoro dovrà indicare, per ciascuna macro fase, almeno le seguenti informazioni:

- le attività, codificate in maniera univoca, e le relative date di inizio e fine;
- le strutture della Committente coinvolte nelle diverse attività e il loro diverso livello di coinvolgimento;
- i deliverable/output delle singole attività e le relative date di consegna previste.

Non è prevista l'approvazione per tacito assenso.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, la Società dovrà provvedere alla consegna dei deliverable secondo le modalità di comunicazione concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale.

3.3 Definizione del Piano di Welfare aziendale

Successivamente alla stipula del contratto, Consip fornirà alla Società tutti i dati, le informazioni e il supporto necessari per la progettazione del Piano di Welfare. In particolare, Consip metterà a disposizione della Società, con le modalità e le tempistiche che saranno state definite nel Piano di Lavoro:

- l'**anagrafica della popolazione aziendale beneficiaria** e il relativo specifico valore di Credito Welfare a disposizione di ciascun dipendente;
- le eventuali **informazioni specifiche**, laddove ad esempio il dipendente sia iscritto o meno ad un fondo di previdenza integrativa (es. Cometa o altro Fondo di Previdenza Integrativa).

Per la progettazione del Piano di Welfare, sarà richiesto alla Società aggiudicataria di:

- svolgere l'analisi dello scenario attuale (normativa di riferimento in tema di Welfare e disanima delle iniziative Welfare aziendali esistenti);
- svolgere l'analisi dei principali trend di fruizione degli strumenti di Welfare in relazione alla composizione sociodemografica di Consip (età, genere, livello di studio, anzianità aziendale, capacità economica, propensione al consumo per tipologia di beni in base ai trend storici);
- impostare il piano nel pieno rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

La Società dovrà quindi presentare, nei tempi previsti dal Piano di Lavoro, un documento con i seguenti contenuti:

- gli output dell'analisi svolta e le proposte implementative del piano, elaborate anche in base a benchmark di mercato, oltre che ad eventuali proposte successive;
- per ciascuna tipologia di flexible benefit prevista dalla norma, un elenco di beni e servizi a disposizione sulla piattaforma, indicandone il regime di tassazione e gli eventuali limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale e i fornitori accreditati;
- una ipotesi di articolazione dei servizi a sistema (es. articolazione per tipologia di tassazione, per cluster di servizi, ecc...);
- descrizione dei requisiti richiesti e delle modalità previste per l'accreditamento di eventuali nuovi fornitori.

Al rilascio in collaudo della piattaforma e, annualmente, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà presentare una dichiarazione di piena rispondenza alla normativa vigente dei servizi offerti e delle relative modalità di fruizione, firmata da un professionista fiscale.

3.3.1 Individuazione dei servizi Welfare

Il Piano di Welfare aziendale costituirà il paniere di beni/servizi da cui ciascun dipendente Consip potrà scegliere il proprio pacchetto.

Il paniere deve comprendere tutte le tipologie di beni e servizi previste dalla normativa di riferimento e sue successive modifiche (come indicato nel paragrafo 2.1.3 "Contesto normativo").

Di seguito vengono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi Welfare, suddivisi per aree di appartenenza, che dovranno essere gestiti per il tramite del Portale.

A) Servizi di Educazione ed Istruzione dei familiari del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-bis) del T.U.I.R.

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e di istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali ovvero l'erogazione a loro favore di borse di studio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

B) Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-ter) del T.U.I.R.

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione di servizi di assistenza nei confronti dei familiari anziani o non autosufficienti del dipendente, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

C) Previdenza Complementare - art. 51, comma 2, lett. h) del T.U.I.R./art. 8 D.Lgs. n. 252/2005

Il Credito Welfare può essere fruito, nei limiti del proprio ammontare, sotto forma di contributi versati al Fondo di categoria cui il dipendente è già iscritto o intende aderire in qualità di "Aderente-contribuente" alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

D) Opere e Servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - art. 51, comma 2, lett. f) del T.U.I.R.

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione, da parte del dipendente o dei propri familiari, di opere o servizi messi a disposizione del datore per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

E) Servizi di trasporto pubblico - art. 51, comma 2, lett. d-bis) del T.U.I.R.

Il Credito Welfare può essere utilizzato, in tutto o parte, dal dipendente o dai propri familiari per fruire del servizio di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

Rientrano nella fattispecie in oggetto gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico che consentono al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

F) Rimborso quota di interessi passivi sui mutui - art. 51, comma 4, lett. b) del T.U.I.R. e Ris. AdE 46/E del 28/05/2010

Il Credito Welfare può essere utilizzato, in tutto o parte, dal dipendente per il rimborso di una quota degli interessi passivi di mutuo eccedenti il Tasso Ufficiale di Sconto al 31/12, determinato dalla Banca Centrale Europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

Il mutuo deve essere stipulato in data posteriore al 01/01/97 e inerente ad acquisto, ristrutturazione o costruzione di prima e seconda casa.

G) Beni di modico valore - art. 51, ultimo periodo comma 3, del T.U.I.R.

Il Credito Welfare può essere utilizzato dal dipendente per la fruizione di beni e servizi di modico valore – per un importo complessivamente non superiore, in un periodo di imposta, a 258,23 euro (diversamente l'intero importo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente), alle condizioni previste dalla richiamata normativa fiscale.

3.3.2 Modalità di fruizione dei servizi Welfare

Sono richieste due distinte modalità mediante le quali i Beneficiari del Piano possono usufruire dei Servizi Welfare:

- a) **rimborso** delle spese sostenute per la fruizione del bene o del servizio;
- b) **fruizione diretta** del bene o del servizio.

a) Rimborso delle spese sostenute per la fruizione del bene o del servizio

Con la prima ipotesi, il dipendente può chiedere il rimborso delle spese sostenute mediante presentazione di idonei giustificativi. I Servizi Welfare per i quali Consip prevede l'utilizzo di tale modalità sono:

- le spese per servizi di educazione e istruzione dei familiari del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-bis) del T.U.I.R.;
- le spese per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-ter) del T.U.I.R.;
- le spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico - art. 51, comma 2, lett. d-bis) del T.U.I.R.

La Società dovrà garantire che la fruizione dei servizi Welfare da parte dei dipendenti avvenga nel rispetto della normativa vigente, nonché in conformità a quanto di seguito definito:

- ciascun dipendente dovrà essere edotto in merito alla tipologia di spesa che può essere rimborsata mediante l'utilizzo del Credito Welfare, nonché della documentazione di supporto che il dipendente dovrà fornire ai fini del rimborso stesso. Ciò dovrà essere esplicitato sia nel **Regolamento operativo** consultabile dal Portale, sia accedendo alle singole sezioni del conto dedicato di ciascun dipendente;
- la Società dovrà garantire una preventiva attività di analisi in merito alla conformità della spesa ad una delle tipologie per le quali il Piano ammette il rimborso;
- la Società dovrà altresì garantire la verifica ed il controllo della conformità dei giustificativi di spesa prodotti dal dipendente ai requisiti stabiliti – dalla normativa vigente e dalla Società stessa – per ciascuna tipologia di servizio;
- con riferimento ai familiari del dipendente, la Società dovrà inoltre verificare che i loro dati siano stati correttamente inseriti dal lavoratore nell'apposita sezione del Portale e gli stessi rientrino fra i soggetti aventi diritto alla fruizione dei Servizi Welfare in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso, dovrà essere cura della Società darne immediata comunicazione al dipendente, indicando i motivi del rigetto al fine, ove ciò sia possibile, di permettere la sostituzione ovvero l'integrazione della documentazione fornita da parte del lavoratore. Si specifica che a seguito del rigetto del rimborso di determinate spese, non sanabile mediante integrazione o sostituzione della documentazione presentata, il dipendente dovrà essere messo a conoscenza dei motivi del rigetto in modo compiuto e dettagliato (ad esempio, se il rigetto avviene a seguito di un'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, ne viene fornita esauriente spiegazione);
- la Società dovrà presentare, entro 3 (tre) giorni lavorativi, in caso di richiesta da parte di Consip, i giustificativi di spesa (in originale o copia elettronica) e dovrà mettere a disposizione di Consip nel Portale le autocertificazioni dei dipendenti circa i dati dei familiari;
- da ultimo, la Società dovrà garantire che la conservazione dei giustificativi di spesa avvenga nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2018, n. 5/E, par. 4.11).

b) Fruizione diretta del bene o servizio

La fruizione diretta dei Servizi Welfare consente invece al dipendente e ai familiari aventi diritto di accedere direttamente alla prestazione presso strutture o esercizi appartenenti alla rete di affiliazione della Società. Tale fruizione può avvenire anche mediante il ricorso a documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico.

I Servizi per i quali Consip prevede l'utilizzo di tale modalità sono:

- le opere e servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - art. 51, comma 2, lett. f) del T.U.I.R..
- i beni di modico valore (bene o servizio in natura) - art. 51, ultimo periodo comma 3, del T.U.I.R.

La Società dovrà garantire che la fruizione dei Servizi Welfare da parte dei dipendenti avvenga nel rispetto della normativa vigente, nonché in conformità a quanto di seguito definito:

- la fruizione dovrà essere garantita su tutto il Territorio nazionale e, con maggior attenzione, nell'ambito del Comune e della Provincia di Roma, Palermo, Torino e Milano;

- la Società dovrà altresì garantire che la fruizione da parte del dipendente possa avvenire anche mediante il ricorso a documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, utilizzabili a seguito della richiesta e che presentino le seguenti caratteristiche:
 - essere intestati all’effettivo fruitore del servizio,
 - riportare un valore nominale,
 - non essere monetizzabili o cedibili a terzi,
 - non essere integrabili a carico del titolare né dare diritto a resto;
- la Società dovrà in ogni caso garantire che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra Consip/Società aggiudicatrice ed il terzo erogatore del servizio. Questo comporta altresì che, ad eccezione dell’erogazione di beni e servizi di modico valore (i.e. beni e servizi disciplinati dall’art. 51, comma 3 ultimo periodo, del T.U.I.R.) qualsiasi documentazione (es. fatture, scontrini, ricevute) inerente al servizio o all’opera fruiti dal dipendente o dai suoi familiari dovrà essere consegnata – ed intestata, ove stabilito dalla legge – alla Società stessa o, tutt’al più, a Consip ma in nessun caso al dipendente o ai suoi familiari.

Le modalità di fruizione dei servizi potrebbero essere ridefinite solo a seguito di richiesta Consip, previa condivisione con la Società. Ove tali diverse modalità dovessero comportare eventuali modifiche all’articolazione dei servizi, dovrà essere predisposto un nuovo Piano di Lavoro, condiviso fra le parti, per la determinazione del nuovo Piano del Welfare. Il nuovo Piano di Lavoro dovrà essere presentato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta di Consip.

3.4 Erogazione del Piano di Welfare e Supporto al dipendente

Successivamente alla stipula del contratto, la Società deve provvedere all’avvio delle attività di configurazione della piattaforma ad hoc dedicata ai dipendenti Consip al fine di permettere, nei tempi previsti dal Piano di lavoro, la fase di collaudo, propedeutica all’avvio della fruizione del Credito Welfare da parte dei Beneficiari.

Eventuali implementazioni della piattaforma previste dal Piano di Welfare (in termini di paniere e/o Credito Welfare e/o cluster) verranno attivate secondo i tempi previsti dal Piano di Lavoro.

Consip provvederà ad effettuare specifici test sulla piattaforma per verificarne le funzionalità di seguito richieste. La Società potrà rendere disponibile la piattaforma ai dipendenti indicati da Consip solo previo esito positivo del test di collaudo da parte di Consip e la sottoscrizione del relativo verbale di collaudo.

Al completamento con esito positivo del collaudo, Consip comunicherà alla Società i tempi entro cui avviare la piattaforma per la fruizione del Credito Welfare da parte dei Beneficiari.

3.4.1 Requisiti del Portale WEB

Si riportano di seguito le caratteristiche richieste per la piattaforma tecnologica:

- deve essere di proprietà della Società (ciò significa che non è possibile utilizzare il portale “in service” fornito da altra società operante nel mercato);
- deve essere fruibile in modalità SaaS e possedere la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA;
- deve essere compatibile con le più recenti versioni di Google Chrome, MS Edge, Firefox;

- deve possedere un sistema di autenticazione e autorizzazione autonomo e prevedere la profilazione utenti (almeno amministratore/gestore, utente finale);
- deve soddisfare le Linee Guida AgID dove applicabili e, in particolare, le Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici e le Linee Guida sulla Sicurezza Informatica; devono essere quindi anche soddisfatti i requisiti del GDPR di security by design e by default;
- deve prevedere un Disaster Recovery almeno Tier 2 con RPO e RTO di massimo 7 giorni solari;
- deve prevedere policy di non indicizzazione da parte dei motori di ricerca;
- deve garantire minimo 500 abilitazioni all'**accesso della piattaforma** e la fruizione contemporanea di almeno 250 utenti;
- deve essere prevista la possibilità di utilizzo della piattaforma anche tramite **device mobile** (smartphone e tablet – iOS e Android), preferibilmente tramite apposita app;
- deve prevedere l'integrazione con i sistemi di gestione del payroll Consip (tramite tracciati .txt o altra modalità idonea che verrà comunicata successivamente da Consip);
- deve essere personalizzata con il **logo Consip** e la scritta "Piano Welfare Consip" in tutte le pagine della piattaforma;
- deve essere **attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7** (ad eccezione di brevi fermi per motivi tecnici o amministrativi da concordare con Consip e comunque non superiori ad un periodo massimo di 5 (cinque) giorni l'anno);
- deve mantenere un costante allineamento all'evoluzione normativa di riferimento e alle evoluzioni tecnologiche.
- deve prevedere:
 - una sezione dedicata al **Regolamento operativo** del Piano e un'area dedicata con il **manuale d'uso** consultabile e scaricabile dagli utenti;
 - la funzionalità che permetta al dipendente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, in capo al lavoratore ovvero ai suoi familiari;
 - la funzionalità che allerti il dipendente in merito all'eventuale superamento dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale per alcune tipologie di servizi Welfare;
 - la gestione distinta fra Credito Welfare alimentato dalla Quota CCNL e Credito Welfare alimentato da rimborsi asili nido;
 - l'invio di *alert* al dipendente in prossimità delle scadenze;
 - la possibilità di riportare il Credito Welfare, non fruito nell'esercizio, all'anno successivo ovvero prevedere altre modalità di gestione del credito residuo in linea con le indicazioni che saranno fornite da Consip;
 - l'acquisizione di commenti sul gradimento del servizio da parte dei fruitori.

3.4.2 Funzionalità del Portale web per il dipendente

Tramite la piattaforma ciascun dipendente Consip per tutta la durata contrattuale dovrà poter:

- **registrarsi** tramite codice fiscale ed email dell'utente per poi accedere alla propria area personale tramite user id e password ed effettuare, se necessario, il **recupero user id e password**;
- inserire i **dati dei propri familiari** beneficiari dei beni e servizi Welfare;

- **comporre fino ad esaurimento** Credito Welfare **a disposizione** il proprio pacchetto Welfare scegliendo beni, utilità e servizi offerti nel Piano di Welfare **nel pieno rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente**;
- **presentare informazioni e documentazione** necessarie per la fruizione di beni e servizi, tramite la funzione di *upload* di eventuali documenti giustificativi;
- **monitorare il consumo** del proprio Credito Welfare in termini di importo consumato e importo residuo alla data, periodo di validità del proprio credito residuo, beni e servizi acquistati alla data e il loro valore.

3.4.3 Attività di supporto ai dipendenti

La Società ha l'onere e la responsabilità per tutta la durata contrattuale di:

- procedere a un'adeguata **attività di comunicazione e promozione dei servizi Welfare** nei confronti dei Beneficiari al fine di permettere la conoscenza e la massima adesione e fruizione del Piano;
- realizzare, in via continuativa, il **Piano di comunicazione** mediante strumenti quali *newsletter* periodica e manuale utente;
- attivare un servizio di **Assistenza/Help Desk** (attraverso numero telefonico dedicato ed indirizzo e-mail dedicato), contattabile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h. 18:00 di
 - **assistenza operativa** per la composizione del pacchetto,
 - **assistenza tecnica** per l'accesso e uso della piattaforma,
 - **assistenza fiscale** sul perimetro applicativo del Credito Welfare a propria disposizione.

3.5 Monitoraggio della fruizione del Piano di Welfare e Reportistica

La Società concorda con Consip tempi e modalità di monitoraggio e rendicontazione della fruizione del Credito Welfare a disposizione dei dipendenti per permettere alla Consip la corretta elaborazione dei cedolini.

Consip metterà a disposizione della Società, con le modalità e le tempistiche che saranno definite nel Piano di Lavoro:

- l'anagrafica della popolazione aziendale beneficiaria e il relativo specifico valore di Credito Welfare a disposizione di ciascun dipendente;
- le eventuali informazioni specifiche, laddove ad esempio il dipendente sia iscritto o meno ad un fondo di previdenza integrativa (es. Cometa);
- le informazioni su dimessi e nuovi assunti;
- le specifiche tecniche del tracciato in formato .txt che la Società dovrà fornire a Consip nella rendicontazione utile ai fini dell'implementazione dei cedolini paga con le voci di Welfare.

La Società è tenuta a consuntivare a Consip, eventualmente anche mediante apposita sezione sul portale, **entro il 5 di ogni mese** (se cade in giorno festivo, anticipare al primo giorno lavorativo utile), report con informazioni statistiche e dati di dettaglio:

- **Report di dettaglio mensile**, contenente matricola, nominativo, tipologia benefit acquistato, valore del benefit, tipologia di pagamento (diretto, rimborso, contributo a Previdenza

- Complementare), valore del pacchetto consumato alla data, Credito Welfare residuo, importo anticipato dalla Società;
- **Tracciato** utile per l'implementazione delle voci di Welfare nei cedolini paga, secondo le specifiche tecniche fornite da Consip;
 - **Volume economico di beni/servizi fruiti/residui**, nonché **andamento del consumo dei flexible benefits nei mesi** (excursus temporale);
 - **Analisi della fruizione** di beni/servizi per caratteristiche anagrafiche dei fruitori (età e sesso), per tipologia di pagamento (diretto, rimborso, contributo a Previdenza Complementare), per tipologia di benefit acquistato o altre clusterizzazioni che potranno essere richieste da Consip;
 - Riepilogo andamento degli **indicatori dei livelli di servizio** riportati nel paragrafo 7 "Scadenze e Livelli di servizio";
 - Eventuali note e considerazioni su eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

Ai fini della fatturazione del servizio fornito a Consip, i rendiconti mensili forniti dalla Società devono essere approvati da Consip.

La Società si impegna a garantire, durante l'intero periodo di validità del contratto, la realizzazione di tre **survey** con cadenza annuale tra i dipendenti di Consip al fine di verificare il livello di soddisfazione e gradimento del Piano; i contenuti e le date delle survey saranno concordate durante la fase di start-up.

Infine, la Società dovrà fornire, per ogni anno solare, all'Area Amministrazione del Personale e Compensation di Consip i dati relativi ai Servizi Welfare da inserire nella **Certificazione Unica (Modello CU)** dei Beneficiari, almeno 45 giorni prima del termine fissato per la trasmissione delle Certificazioni all'Agenzia delle Entrate.

3.6 Conclusione servizio

La Società dovrà garantire l'operatività del Portale fino a esaurimento delle operazioni eventualmente ancora in corso di conclusione/definizione in quel momento.

Al termine di questa fase, e comunque non oltre 60 giorni solari dalla sua conclusione, la Società dovrà regolare definitivamente tutti gli aspetti amministrativi/contabili relativi alla fase di erogazione del servizio, compreso il trasferimento dei dati relativi ai dipendenti di Consip.

Ove richiesto, la Società dovrà assicurare il trasferimento delle informazioni e dei flussi inerenti alla gestione del Portale e all'erogazione dei Servizi al soggetto terzo identificato da Consip che vi subentra nella gestione.

3.7 Luogo di svolgimento del servizio

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere svolta presso la sede della Società con la possibilità di concordare eventuali incontri presso la sede Consip in Via Isonzo 19 E, Roma

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a carico della Società.

3.8 Responsabile della fornitura e modalità di comunicazione

La Società dovrà comunicare, alla stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della fornitura, nonché un numero di telefono, un indirizzo PEC e un indirizzo e-mail al quale rivolgersi per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Sarà cura del Responsabile della fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Per facilitare e velocizzare l'attività amministrativa di entrambe le parti, ogni comunicazione riguardante aspetti contrattuali dovrà essere scambiata in formato elettronico tra l'Area Consip di cui al paragrafo 2.1.2 "Contesto organizzativo" e il Responsabile della fornitura della Società aggiudicataria.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'organizzazione del servizio di comunicazione dovrà essere interamente a carico della Società, che dovrà garantirne la piena funzionalità e dovrà informare tempestivamente la Committente circa eventuali variazioni, comprese quelle inerenti alla figura del Responsabile della Fornitura.

4 Adempimenti per la sicurezza

Come più puntualmente descritto nel Contratto, la Società aggiudicataria sarà nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del contratto. Pertanto la Società dovrà mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

5 Obblighi di riservatezza

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo della Committente.

6 Modalità di fatturazione e pagamento

In relazione all'oggetto di fornitura di cui al paragrafo 2.2, le fatture elettroniche dovranno essere prodotte secondo il tracciato allegato alle Condizioni contrattuali e come indicato di seguito.

Per il **Set up piattaforma** (servizio a corpo): al rilascio in esercizio della piattaforma a fronte del completamento con esito positivo del collaudo, in base al valore offerto nel Dettaglio Tecnico Economico.

Si precisa che le attività di “Set up piattaforma” includono:

- servizi di progettazione del Piano di Welfare,
- configurazione Piattaforma,
- Piano di comunicazione, Informativa e Regolamento operativo.

Si applica quanto previsto per la fornitura di beni, come disciplinato dall’art. 15 comma 1 delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fornitore potrà emettere la fattura elettronica allegando la verifica di conformità, che Consip invierà al completamento dei test di collaudo della piattaforma, come previsto dall’art.12 delle Condizioni contrattuali.

Per il **Canone della piattaforma** (servizio a canone): trimestralmente posticipate, in base al valore trimestrale offerto nel Dettaglio Tecnico Economico. Il primo trimestre è calcolato a partire dal 01/06/2022 o dal rilascio in esercizio della piattaforma, se successivo a tale data.

Si precisa che il Canone della piattaforma include:

- manutenzione e aggiornamento della piattaforma,
- erogazione del Piano di Welfare,
- supporto al dipendente,
- survey,
- monitoraggio della fruizione (rendicontazione mensile).

Si applica quanto previsto per l’erogazione di servizi a canone, come disciplinato dall’art. 15 comma 4 delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fornitore potrà emettere fattura allegando le verifiche di conformità che Consip invierà all’approvazione delle rendicontazioni mensili, come previsto dall’art.12 delle Condizioni contrattuali.

Per la **Fee sul volume complessivo effettivamente transato di beni e servizi** (servizio a consumo): trimestralmente posticipate, in base alla percentuale offerta nel Dettaglio Tecnico Economico.

Si applica quanto previsto per l’erogazione di servizi a consumo, come disciplinato dall’art. 15 comma 3 delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fornitore potrà emettere fattura allegando le verifiche di conformità trimestrali che Consip invierà anche a seguito dell’approvazione delle rendicontazioni mensili, come previsto dall’art.12 delle Condizioni contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Consip secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e in coerenza con quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.

Per ciò che concerne la **fruizione diretta dei Servizi Welfare**, il flusso avverrà come segue:

- a) il dipendente Consip effettua il proprio ordine sul Portale web e la Società procede all’acquisto in nome proprio, ricevendo la fattura dal fornitore;
- b) Consip procede al pagamento dell’importo dovuto alla Società, a fronte del ricevimento della fattura elettronica con relativo dettaglio in excel delle voci di spesa dei servizi.

7 Scadenze e Livelli di servizio

La Società, nell'esecuzione del contratto, dovrà rispettare le seguenti scadenze e tutti i livelli di servizio di seguito indicati.

- tutte le scadenze riportate nel **Piano di Lavoro** devono essere rispettate;
- il **Piano di Lavoro** deve essere consegnato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. Nel caso di richiesta da parte di Consip di modifiche all'articolazione dei servizi, il nuovo Piano di Lavoro deve essere consegnato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta di Consip;
- il **Piano di comunicazione** deve essere consegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'approvazione del Piano di Lavoro;
- il **Regolamento operativo** e l'**Informativa** da pubblicare sulla intranet devono essere consegnati nei termini previsti dal Piano di lavoro;
- la **Survey** agli utenti deve essere erogata annualmente, entro l'ultimo mese di ciascun anno contrattuale;
- i **giustificativi di spesa** (in originale o copia elettronica) presentati dai dipendenti devono essere consegnati entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di Consip;
- i **rendiconti mensili** devono essere consegnati entro il 5 del mese successivo a quello di competenza (se cade in giorno festivo, anticipare al primo giorno lavorativo utile), per permettere la corretta elaborazione dei cedolini;
- i **dati relativi ai Servizi Welfare da inserire nella Certificazione Unica (Modello CU)** dei Beneficiari, devono essere forniti almeno 45 giorni prima del termine fissato per la trasmissione delle Certificazioni all'Agenzia delle Entrate;
- la **Dichiarazione di piena rispondenza alla normativa vigente** dei servizi offerti e delle relative modalità di fruizione, firmata da un professionista fiscale, deve essere consegnata al rilascio in collaudo della piattaforma e, annualmente, per tutta la durata contrattuale;
- i **livelli di servizio** devono essere rilevati mensilmente e rendicontati entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza (se il giorno 5 cade in giorno festivo, anticipare al primo giorno lavorativo utile);
- l'**attivazione della piattaforma per la fase di collaudo**, propedeutica all'avvio della fruizione del Credito Welfare da parte dei Beneficiari, deve avvenire entro i termini previsti dal Piano di lavoro;
- l'**avvio della piattaforma per la fruizione del Credito Welfare da parte dei Beneficiari** deve avvenire entro i termini che saranno indicati da Consip alla conclusione, con esito positivo, del collaudo;
- il **servizio di Assistenza/Help Desk** deve essere garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h. 18:00;
- il **servizio di assistenza/Help Desk** deve garantire la risposta alle richieste di assistenza da parte dei Beneficiari al massimo entro 2 giorni lavorativi;
- la **disponibilità della piattaforma** deve essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
- sono consentiti brevi **fermi della piattaforma per motivi tecnici o amministrativi** da concordare con Consip e comunque non superiori ad un periodo massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi l'anno;

- il **ripristino delle funzionalità** nel caso di malfunzionamenti/aggiornamenti deve avvenire entro 1 (uno) giorno lavorativo, per singolo evento;
- nel caso di **modifiche ai servizi esposti** (es. inserimento/eliminazione categorie Welfare, inserimento/eliminazione fornitori, ecc.) l'intervento deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

L'orario lavorativo è da intendersi dalle ore 08.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, escluse le sole festività nazionali.

8 Penali

Consip, oltre a quanto previsto nelle Condizioni contrattuali, applicherà le penali, secondo le seguenti modalità:

1. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei *deliverable* previsti dal **Piano di Lavoro**, rispetto ai tempi ivi previsti, Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
2. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del **Piano di Lavoro**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
3. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del **Piano di comunicazione**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
4. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del **Regolamento operativo**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
5. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dell'**Informativa**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
6. in caso di ritardo nell'erogazione della **Survey** annuale, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
7. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei **giustificativi di spesa** rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
8. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei **rendiconti mensili**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 "Scadenze e Livelli di Servizio", Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;
9. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei **dati relativi ai Servizi Welfare da inserire nella Certificazione Unica (Modello CU)** dei Beneficiari, rispetto ai tempi previsti al precedente

- capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
10. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei **rendiconti dei livelli di servizio**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 11. per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’**attivazione della piattaforma per la fase di collaudo**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 12. per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’**avvio della piattaforma per la fruizione del Credito Welfare da parte dei Beneficiari**, rispetto ai tempi previsti al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 13. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella **risposta alle richieste al servizio di assistenza/Help Desk**, rispetto alla disponibilità prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 14. per ogni evento di **indisponibilità del servizio di Assistenza/Help Desk** che si protragga per più di 2 (due) ore, rispetto alla disponibilità prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 15. per ogni evento di **indisponibilità della Piattaforma** che si protragga per più di 4 (quattro) ore, rispetto alla disponibilità prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio”, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 16. per il superamento della soglia di 5 (cinque) giorni lavorativi l’anno, prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio” per **fermi della piattaforma per motivi tecnici o amministrativi concordati**, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 17. per il superamento della soglia di 1 (uno) giorno lavorativo per singolo evento, prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio” per il **ripristino delle funzionalità nel caso di malfunzionamenti/aggiornamenti**, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 18. per il superamento della soglia di 5 (cinque) giorni lavorativi, prevista al precedente capitolo 7 “Scadenze e Livelli di Servizio” per le **modifiche ai servizi esposti**, Consip si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille (1 ‰) dell’importo contrattuale;
 19. nel caso in cui non venga consegnata la **Dichiarazione di piena rispondenza alla normativa vigente** dei servizi offerti e delle relative modalità di fruizione, firmata da un professionista fiscale, prima del collaudo, la Consip non avvierà le attività di collaudo. A fronte del ritardo nell’avvio di tali attività, Consip applicherà quanto previsto al precedente punto 11;
 20. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna annuale della **Dichiarazione di piena rispondenza alla normativa vigente** dei servizi offerti e delle relative modalità di fruizione, firmata da un

professionista fiscale, Consip si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale;

21. nel caso in cui, come previsto all'articolo 29 comma 9 delle Condizioni contrattuali, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Consip o da terzi autorizzati, le **misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento** dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Consip applicherà alla Società una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale per ogni giorno necessario per la Società all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 delle Condizioni contrattuali.

Consip declina qualsiasi responsabilità circa il mancato rispetto delle disposizioni normative anche di natura fiscale in merito all'erogazione dei servizi da parte della Società aggiudicataria e, in caso di inottemperanza da parte della stessa, Consip potrà rivalersi sulla Società. Resta inteso che la mancata rispondenza dei servizi offerti alle disposizioni normative vigenti costituirà oggetto di risoluzione contrattuale per giusta causa.